



Comune di Limone Piemonte

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.155

OGGETTO:

COSTITUZIONE UFFICIO PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (ART. 55 C. 4 D.LGS. N. 165/201 COME MODIFICATO DALL'ART. 69 DEL D.LGS. N. 150/2009).

L'anno duemilatredici addì dodici del mese di novembre alle ore diciassette e minuti trenta nella solita sala delle adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. REVELLI Francesco - Sindaco	Presente
2. CLERICO Domenico - Vice Sindaco	Presente
3. MARIOTTI Antonella - Assessore	Presente
4. BLANGERO Michele - Assessore	Presente
5. TODONE Marco - Assessore	Presente
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Sig. Ramoino D.ssa Roberta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. REVELLI Francesco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- L'art. 55, comma 4, del D.Lgs n. 165/2001, come modificato dall'art.69 del D.Lgs. 150/2009, in vigore dal 15/11/2009, stabilisce che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e che la funzione di detto ufficio è quella di contestare l'addebito al dipendente, istruire il procedimento disciplinare ed adottare l'atto conclusivo del procedimento (la sanzione).

CONSIDERATO che:

- Ai sensi dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D.LGS. 150/2009, sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare;
 - le infrazioni e le sanzioni superiori al rimprovero verbale sono state modificate dal D.Lgs. n. 150/2009 rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi vigenti;
 - il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione a due fattori : la gravità dell'infrazione e la presenza o meno del responsabile dell'area con qualifica dirigenziale.
 - le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità:
rimprovero verbale,
sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni)
sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);
 - le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 attribuiscono la competenza per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di minore gravità ai responsabili di Area, purché aventi qualifica dirigenziale;
 - in questo Comune non sono presenti Responsabili con qualifica dirigenziale per cui le sanzioni sono ripartite tra il responsabile cui il dipendente fa riferimento e le altre di maggiore gravità e, pertanto, risultano applicabili le disposizioni di cui al terzo comma del citato art. 55 bis;
 - ai sensi del comma 1 del predetto art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 69 del D. Lgs. 150/2009, qualora i responsabili di area non rivestano qualifica dirigenziale o in ogni caso per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni di maggiore gravità, è necessario individuare un Ufficio competente per i procedimenti disciplinari che risponda alle modifiche normative intervenute;
- Occorre procedere, stante la struttura organizzativa dell'Ente, ad individuare il predetto Ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

DATO ATTO che l'unica figura esistente nella struttura che si intende equiparata al dirigente è quella del Segretario comunale;

CONSIDERATO altresì che la rilevanza della materia e soprattutto la necessaria conoscenza tecnico giuridica nonché la garanzia di terzietà nella gestione di eventuali procedimenti disciplinari conduce all'attribuzione delle predette funzioni all'ufficio del Segretario comunale p.t. quale componente unico del predetto Ufficio dei procedimenti disciplinari;

RILEVATA pertanto la obbligatorietà di individuare, come prescritto dal succitato art. 55 bis comma 4, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari al fine di garantire il corretto svolgimento del rapporto di lavoro con la prevista ed obbligatoria, ove previsto, azione disciplinare;

RITENUTO di :

1. ISTITUIRE l'ufficio competente per i provvedimenti disciplinari individuando nel Segretario comunale, quale organo monocratico, il soggetto competente ad irrogare le sanzioni disciplinari di gravità superiore al rimprovero verbale.
2. DI INDIVIDUARE, nei titolari di posizione organizzativa dell'Ente, ciascuno per il settore di propria competenza, i soggetti cui compete irrogare le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale ai dipendenti assegnati alla struttura di appartenenza;

ACCERTATO che nella fattispecie non occorre acquisire il parere di regolarità contabile poiché nessuna spesa deriva al bilancio dal presente atto;

VISTO l'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 23 e ss del CCNL 06.0.1995 e successive modifiche e integrazioni.

VISTO il parere reso sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla "regolarità tecnica", ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. DI ADEGUARE il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi istituendo **l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)**, ai sensi del 4 comma dell'art. 55 – bis, del D.Lgs. n° 165/2001, nell'ambito dell'Area Amministrativa: servizi affari generali e segreteria comunale ed individuato nel Segretario Comunale quale organo monocratico;
3. DI DARE ATTO che :
 - l'individuazione del Segretario comunale è conforme alle finalità pubbliche per garantire il corretto svolgimento dell'azione amministrativa, in considerazione del ruolo e dell'alta professionalità posseduta;
 - È competenza dei responsabili di servizio la vigilanza sulla disciplina del personale assegnato, il controllo sull'assolvimento dei doveri da parte del personale dipendente e l'accertamento delle violazioni a tali doveri costituenti infrazioni disciplinari;
 - La determinazione di dare avvio al procedimento disciplinare è di competenza del Segretario comunale o di ciascun responsabile di Servizio per il personale assegnato;
 - Ciascun responsabile di servizio, in relazione alla propria competenza, dovrà segnalare, per iscritto, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, qualora le sanzioni non siano di loro competenza;
 - Spetta a ciascun responsabile di Servizio l'irrogazione del rimprovero verbale per il personale a lui assegnato;
 - Spetta al Segretario comunale l'irrogazione e l'applicazione delle altre sanzioni disciplinari o l'irrogazione e l'applicazione del rimprovero verbale per il personale a lui assegnato;
4. DI DARE ATTO che l'Ufficio procedimenti Disciplinari provvede entro 20 giorni, ad avviare il procedimento disciplinare per le infrazioni di maggiore gravità, su segnalazione delle Posizioni Organizzative responsabili di Aree cui è assegnato il lavoratore ed ad effettuare tutti gli adempimenti previsti sino all'adozione dell'atto conclusivo del procedimento (sanzione) entro 60 giorni dalla ricezione delle segnalazioni;
5. DI PRECISARE che all'ufficio procedimenti disciplinari sono attribuite le competenze previste dalla vigente normativa in materia di sanzioni disciplinari e, segnatamente, dal CCNL 6 Luglio 1995, come modificato dal CCNL 22 Gennaio 2004 e dal CCNL 11 Aprile 2008, nonché dal D.Lgs. 150/2009.
6. DI RENDERE nota ai dipendenti l'adozione del presente atto con la pubblicazione sul sito web e all'albo pretorio dell'Ente;
7. DI COMUNICARE il presente atto, per opportuna informazione, alle R.S.U. e di notificarlo ai responsabili di servizio;
8. DI DICHIARARE con successiva e separata votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4, D.lgs. n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to : REVELLI Francesco

Il Segretario Comunale
F.to : Ramoino D.ssa Roberta

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Parere Servizio Amministrativo Personale	Favorevole	12/11/2013	Ramoino D.ssa Roberta	Firmato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/12/2013, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Limone Piemonte, lì 03/12/2013

Il Segretario Comunale
F.to:Ramoino D.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, 03/12/2013

Il Segretario Comunale
Ramoino D.ssa Roberta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12-nov-2013.

- alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Limone Piemonte, lì _____

Il Segretario Comunale
F.to: Ramoino D.ssa Roberta